



REGIONE PUGLIA



# SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE GIACENTI SUI CIGLI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA REGIONE PUGLIA

Redazione progetto del servizio

Ing. Fausta Musci



Resp. Tec. coord. progettazione

Ing. Antonio Di Biase



Il RUP - Direttore Generale AGER

Avv. Gianfranco Grandaliano

Data

Aprile 2020

Elaborato

R.4

Revisione

0

## PROGETTO DEL SERVIZIO - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

(ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016)



## Premessa

La presente documentazione progettuale dell'appalto, suddiviso in n. 6 (sei) lotti, uno per Provincia - che ha per oggetto l'esecuzione del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati sui cigli delle Strade Provinciali della Regione Puglia, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati - è predisposta in coerenza con le previsioni del comma 15 all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, il presente progetto contiene:

1. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
3. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
4. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.



## Sommario

<b>PARTE PRIMA</b> .....	6
<b>DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO</b> .....	6
<b>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</b> .....	6
Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	6
Art. 2 – Ammontare e durata dell'appalto .....	7
Art. 3 – Prestazioni di servizi e requisiti specifici per la partecipazione alla gara.....	9
Art. 4 – Criterio di aggiudicazione ed elenco prezzi .....	10
<b>DISCIPLINA CONTRATTUALE</b> .....	12
Art. 5 – Rapporti contrattuali .....	12
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto .....	12
Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	13
Art. 8 – Fallimento dell'Appaltatore .....	13
Art. 9 – Domicilio dell'appaltatore .....	14
<b>TERMINI PER L'ESECUZIONE</b> .....	14
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	14
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.....	15
Art. 12 – Termini per l'esecuzione del servizio .....	15
Art. 13 – Sospensione e ripresa esecuzione contratto .....	15
Art. 14 – Proroghe dei termini contrattuali .....	15
Art. 15 – Penali in caso di ritardo.....	16
Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	16
Art. 17 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....	17
<b>CONTABILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE</b> .....	17
Art. 18 – La contabilizzazione della prestazione a misura .....	17
Art. 19 – Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento della prestazione .....	18
<b>DISCIPLINA ECONOMICA</b> .....	18
Art. 20 – Anticipazione .....	18
Art. 21 – Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilità).....	19
Art. 22 – Conto Finale e Pagamento a saldo .....	20
Art. 23 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	21
<b>CAUZIONI E GARANZIE</b> .....	21
Art. 24 – Cauzione provvisoria .....	21
Art. 25 – Cauzione definitiva .....	21
Art. 26 – Riduzione delle garanzie .....	22



Art. 27 – Garanzia sul pagamento della rata di saldo.....	22
Art. 28 – Obblighi assicurativi a carico dell’impresa .....	23
<b>DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE .....</b>	<b>24</b>
Art. 29 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia .....	24
Art. 30 – Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi .....	24
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....</b>	<b>25</b>
Art. 31 – Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene .....	25
Art. 32 – Piano Operativo di Sicurezza (POS).....	25
<b>AVVALIMENTO E SUBAPPALTO .....</b>	<b>26</b>
Art. 33 – Avvalimento.....	26
Art. 34 – Subappalto .....	26
Art. 35 – Procedimento di autorizzazione al subappalto.....	27
Art. 36 – Responsabilità dell’appaltatore nel subappalto .....	27
Art. 37 – Sub-contratti e relative comunicazioni .....	28
<b>CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO .....</b>	<b>28</b>
Art. 38 – Accordo bonario .....	28
Art. 39 – Definizione delle controversie .....	28
Art. 40 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	28
Art. 41 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio della prestazione.....	29
Art. 42 – Recesso .....	30
<b>DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ.....</b>	<b>31</b>
Art. 43 – Termini delle attività di verifica di conformità .....	31
Art. 44 – Ultimazione delle prestazioni .....	31
<b>NORME FINALI .....</b>	<b>31</b>
Art. 45 – Oneri e obblighi dell’appaltatore.....	31
Art. 46 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	32
<b>NORME GENERALI NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI .....</b>	<b>33</b>
Art. 47 – Prescrizioni relative ai servizi in genere .....	33
Art. 48 – Personale dell’Appaltatore.....	33
Art. 49 – Osservanza delle leggi, dei regolamenti e della normativa tecnica .....	34
Art. 50 – Noleggi.....	34
Art. 51 – Danni di forza maggiore .....	34
<b>PARTE SECONDA.....</b>	<b>35</b>
<b>DISPOSIZIONI TECNICHE .....</b>	<b>35</b>
Art. 52 – Descrizione delle attività .....	35



Art. 53 – Materiali ed attrezzature utilizzate .....	37
Art. 54 – Prelievo dei materiali di discarica e pulizia dei siti .....	37
Art. 55 – Modalità di prelievo dei materiali pericolosi .....	37
Art. 56 – Prelievo di campioni dei rifiuti .....	37
Art. 57 – Modalità di recupero/smaltimento dei rifiuti.....	38
Art. 58 – Rimozione di rifiuti in cumuli .....	38
Art. 59 – Rimozione di rifiuti in contenitori.....	39
Art. 60 – Rimozione di rifiuti contenenti amianto .....	39



## PARTE PRIMA

### DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

#### NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

##### Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto, suddiviso in n. 6 (sei) lotti, uno per Provincia, ha per oggetto il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati sui cigli delle Strade Provinciali della Regione Puglia, ai centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti (compilazione formulari, moduli trasfrontalieri e relative polizze assicurative e fidejussorie come per legge, tenuta dei registri di carico-scarico, compilazione del M.U.D., firma degli stessi, produzione di tutta la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento finale ).

Il Servizio dovrà essere svolto su tutti i cigli e le aree adiacenti alle Strade Provinciali di ciascuna Provincia Pugliese e dell'Area Metropolitana di Bari, purché di proprietà degli stessi. Sul complesso della viabilità di ciascuna provincia, le aree di intervento saranno individuate a mezzo di apposite segnalazioni da parte degli Organi di Controllo Provinciali del territorio, nonché di specifici sopralluoghi della Stazione Appaltante.

L'elenco delle strade provinciali di interesse, suddivise per Provincia/Città Metropolitana, è riportato in allegato; tuttavia costituisce elenco indicativo e non esaustivo.

Si evidenzia che le attività di recupero dei rifiuti dovranno essere privilegiate rispetto all'attività di smaltimento.

**Ai fini delle conseguenti responsabilità, si evidenzia come a seguito dell'aggiudicazione, l'Appaltatore sarà considerato ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di "produttore/detentore del rifiuto" ai sensi del D.Lgs.152/2006; pertanto, si segnala che i codici individuati all'interno del progetto sono indicativi.**

È altresì compreso nell'appalto il ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge, con esplicito riferimento a quanto previsto in merito dalla disciplina dei rifiuti e comunque assicurando un'elevata protezione della salute dei lavoratori, dell'ambiente e della sanità pubblica il tutto come meglio riportato negli articoli seguenti.

Il servizio sarà contabilizzato "a misura" secondo i prezzi unitari offerti in sede di partecipazione alla gara e fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

La descrizione quali-quantitativa dei rifiuti mediamente attesi, riportata nell'elaborato R.1 - Relazione tecnico-illustrativa, è da intendersi indicativa e pertanto potrà variare sia in valore assoluto che nei reciproci rapporti senza che ciò possa essere motivo, per l'Appaltatore, di richieste risarcitorie e/o di maggiori crediti.

L'appalto è altresì comprensivo:

- di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all'ottenimento di tutti i permessi necessari e/o autorizzazioni a svolgere la prestazione;
- della provvista di materiali, mano d'opera, mezzi d'opera ed impianti necessari alla asportazione e movimentazione dei rifiuti, all'eventuale pretrattamento in loco, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, a qualsiasi distanza venga individuato l'impianto di trattamento/smaltimento finale;
- dello svolgimento di tutti i servizi complementari come individuati negli allegati al progetto;
- di quant'altro necessario all'eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente;



- di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nell'elaborato R.2, nonché nel piano operativo di sicurezza.

## Art. 2 – Ammontare e durata dell'appalto

L'importo complessivo del servizio da svolgere, fisso e invariabile per ciascun lotto, è definito singolarmente, come segue:

LOTTO 1 – PROVINCIA DI FOGGIA					
	Importi in euro	Colonna 1)	Colonna 2)	Colonna 3)	Colonna 1)+2)+3)
Num.		A corpo	A misura	In economia	TOTALE
a)	Importo esecuzione servizi	-	<b>€ 556.122,00</b>	-	<b>€ 556.122,00</b>
b)	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta)	<b>€ 11.121,64</b>	-	-	<b>€ 11.121,64</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (a + b)</b>				<b>€ 567.243,64</b>

LOTTO 2 – PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI					
	Importi in euro	Colonna 1)	Colonna 2)	Colonna 3)	Colonna 1)+2)+3)
Num.		A corpo	A misura	In economia	TOTALE
a)	Importo esecuzione servizi	-	<b>€ 254.444,00</b>	-	<b>€ 254.444,00</b>
b)	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta)	<b>€ 5.086,91</b>	-	-	<b>€ 5.086,91</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (a + b)</b>				<b>€ 259.530,91</b>

LOTTO 3 – CITTÀ METROPOLITANA DI BARI					
	Importi in euro	Colonna 1)	Colonna 2)	Colonna 3)	Colonna 1)+2)+3)
Num.		A corpo	A misura	In economia	TOTALE
a)	Importo esecuzione servizi	-	<b>€ 504.342,00</b>	-	<b>€ 504.342,00</b>
b)	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta)	<b>€ 10.086,36</b>	-	-	<b>€ 10.086,36</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (a + b)</b>				<b>€ 514.428,36</b>



**LOTTO 4 – PROVINCIA DI BRINDISI**

	<i>Importi in euro</i>	<i>Colonna 1)</i>	<i>Colonna 2)</i>	<i>Colonna 3)</i>	<i>Colonna 1)+2)+3)</i>
Num.		A corpo	A misura	In economia	TOTALE
a)	Importo esecuzione servizi	-	<b>€ 322.265,00</b>	-	<b>€ 322.265,00</b>
b)	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta)	<b>€ 6.444,82</b>	-	-	<b>€ 6.444,82</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (a + b)</b>				<b>€ 328.709,82</b>

**LOTTO 5 – PROVINCIA DI TARANTO**

	<i>Importi in euro</i>	<i>Colonna 1)</i>	<i>Colonna 2)</i>	<i>Colonna 3)</i>	<i>Colonna 1)+2)+3)</i>
Num.		A corpo	A misura	In economia	TOTALE
a)	Importo esecuzione servizi	-	<b>€ 374.045,00</b>	-	<b>€ 374.045,00</b>
b)	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta)	<b>€ 7.480,09</b>	-	-	<b>€ 7.480,09</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (a + b)</b>				<b>€ 381.525,09</b>

**LOTTO 6 – PROVINCIA DI LECCE**

	<i>Importi in euro</i>	<i>Colonna 1)</i>	<i>Colonna 2)</i>	<i>Colonna 3)</i>	<i>Colonna 1)+2)+3)</i>
Num.		A corpo	A misura	In economia	TOTALE
a)	Importo esecuzione servizi	-	<b>€ 556.122,00</b>	-	<b>€ 556.122,00</b>
b)	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta)	<b>€ 11.121,64</b>	-	-	<b>€ 11.121,64</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (a + b)</b>				<b>€ 567.243,64</b>

Lo scopo del servizio è, pertanto, quello di procedere alla rimozione dei rifiuti oggetto di segnalazioni, procedendo con l'emissione, da parte della Stazione Appaltante, di singoli e specifici Ordini di Servizio, la cui entità ed il cui valore non è determinabile univocamente in fase di redazione del presente progetto, ma che saranno oggetto di relative liquidazioni a valle delle verifiche in ordine alla conformità delle prestazioni rese.

Si proseguirà ad emettere gli Ordini di Servizio fino all'esaurirsi delle risorse economiche di cui all'elaborato denominato "prospetto economico".

La durata dell'appalto è comunque non superiore a n. 180 giorni, decorrenti dall'effettivo avvio delle prestazioni, così come risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I servizi si intendono compensati a misura e sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico dell'Appaltatore per la esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività ad esso affidate.





Le offerte dovranno riguardare i singoli lotti.

### Art. 3 – Prestazioni di servizi e requisiti specifici per la partecipazione alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del vigente D. Lgs. n° 50/2016. Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi del medesimo articolo; in tale fattispecie si applica, tra gli altri, l'art. 48 nelle parti pertinenti al presente appalto di servizi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si distinguono come segue le prestazioni oggetto dell'appalto:

- Prestazioni principali: Raccolta, trasporto e conferimento a recupero/smaltimento dei rifiuti.
- Prestazioni secondarie: Caratterizzazione dei rifiuti, Raccolta, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto, Selezione manuale dei rifiuti al fine di separare gli stessi per frazioni merceologiche.

La partecipazione alla gara pubblica è aperta a prestatori di servizio, singoli o raggruppati, in possesso delle iscrizioni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la categoria oggetto dell'appalto e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 art. 212 per le seguenti categorie (per ogni Lotto):

<b>categoria</b>	<b>classe</b>	<b>descrizione</b>
1	E	<i>raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati</i>
4	F	<i>raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi</i>
5	F	<i>raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi</i>
10	E	<i>bonifica di siti e beni contenenti amianto</i>

Il concorrente dovrà attestare il possesso della dichiarazione del proprietario o gestore di due o più impianti di smaltimento disponibili a ricevere le seguenti categorie di rifiuti per un quantitativo totale definito per Lotto nel disciplinare di gara (elenco indicativo e non esaustivo):

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CER</b>
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01
Rifiuti ingombranti	20 03 07
Rifiuti urbani non specificati altrimenti	20 03 99
Rifiuti biodegradabili	20 02 01
Imb. Vetro	20 01 02
Prodotti tessili	20 01 11
Imb. Metallo	20 01 40
Imb. Plastica	20 01 39
Legno, diverso di quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38
Legno contenente sostanze pericolose	20 01 37*
Imballaggi in materiali misti	15 01 06
Materiali isolanti diversi di quelli da cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	17 06 04
Pneumatici fuori uso	16 01 03
Appar. elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti sostanze pericolose	20 01 36



Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti sostanze pericolose	20 01 35*
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	17 09 04
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	17 09 03*
Materiali da costruzione contenenti amianto	17 06 05*
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	17 06 03*
Veicoli fuori uso	16 01 04*
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	16 01 06
Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	16 03 03*

Gli ulteriori requisiti di natura tecnica ed economica saranno precisati nel Disciplinare di gara.

#### Art. 4 – Criterio di aggiudicazione ed elenco prezzi

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri:

<b>Criteri tecnico – organizzativi</b>	<b>Punteggio</b>
<b>Qualità del Servizio</b> – Organizzazione del Servizio, caratteristiche tecnico-funzionali dei mezzi e delle attrezzature a disposizione, apprestamenti del cantiere	25
<b>Organizzazione</b> , qualifiche, ed esperienza oltre che attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, del personale addetto alle prestazioni; contenimento dei consumi energetici; caratteristiche innovative nell'esecuzione	15
<b>Possesso</b> di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle prestazioni oggetto del contratto stesso	7
<b>Segnaletica e cartellonistica</b> – Fornitura e posa in opera di segnaletica (palo, cartello e posa in opera) indicante: - il divieto di abbandono di rifiuti, i riferimenti normativi e le relative sanzioni; - la videosorveglianza delle aree; Fornire il numero di segnali offerti e le relative caratteristiche tecniche.	13
<b>Dissuasione</b> – Fornitura e posa in opera di dissuasori stradali in cls con banda alta visibilità per impedire l'accesso a strade, piazzali, etc. Fornire il numero dei dissuasori stradali offerti e le relative caratteristiche tecniche.	10
<b>Criteri economici</b>	<b>Punteggio</b>
<b>Prezzo</b> – Ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara	30

L'elenco prezzi unitari cui riferire il ribasso unico percentuale relativo al criterio economico "prezzo" è di seguito riportato:



VOCE	DESCRIZIONE	PREZZO	UN. MIS
N.01	<b>Campionamento dei rifiuti</b> ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, secondo quanto descritto dalla Normativa UNI 10802: "Rifiuti – rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi. Campionamento manuale ed analisi degli eluati"; <b>Analisi di laboratorio</b> da eseguire sul campione di rifiuto presente in sito, che avranno lo scopo di caratterizzare e codificare il rifiuto ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06) ai fini dell'attribuzione del corretto codice CER, di valutare l'eventualità del recupero ai sensi del DM 186/06, di definire la categoria di discarica in cui risultino ammissibili ai sensi del D.Lgs. 36/03 e dei relativi criteri di accettabilità del DM 27/09/2010 e s.m.i.;	€ 1.100,00	cad
N.02	Raccolta, trasporto e conferimento presso impianti di recupero di <b>materiale da demolizione, terre e rocce da scavo, calcestruzzo, inerti</b> purché esente da materiali contenenti amianto, anche se bagnato. La raccolta dovrà essere eseguita attraverso l'impiego di mezzi meccanici idonei per la movimentazione anche di rilevati fuori terra di qualunque natura. Il trasporto sarà eseguito prevedendo l'utilizzo di automezzi all'uopo autorizzati. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario al DEC. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Sono compresi, il carico, lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.	€ 75,00	ton
N.03	Raccolta, trasporto e conferimento presso impianti di smaltimento di <b>rifiuti indifferenziati</b> . La raccolta dovrà essere eseguita attraverso l'impiego di mezzi meccanici idonei per la movimentazione anche di rilevati fuori terra di qualunque natura. Il trasporto sarà eseguito prevedendo l'utilizzo di automezzi all'uopo autorizzati. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario al DEC risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.	€ 180,00	ton
N.04	Raccolta, trasporto e conferimento presso impianti di smaltimento di <b>rifiuti speciali pericolosi</b> raccolti nell'area di cantiere. La raccolta dovrà essere eseguita attraverso l'impiego di mezzi meccanici idonei per la movimentazione anche di rilevati fuori terra di qualunque natura. Il trasporto sarà eseguito prevedendo l'utilizzo di automezzi all'uopo autorizzati ed il conferimento finale dovrà avvenire in impianti di recupero autorizzati secondo le vigenti leggi in materia. Lo smaltimento avverrà presso idonea discarica per rifiuti pericolosi di materiale classificato come rifiuto speciale pericoloso. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.E.C. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.	€ 500,00	ton
N.05	Raccolta, trasporto, e conferimento presso impianti di recupero di <b>rifiuti speciali non pericolosi</b> raccolti nell'area di cantiere. La raccolta dovrà essere eseguita attraverso l'impiego di mezzi meccanici idonei per la movimentazione anche di	€ 250,00	ton



	rilevati fuori terra di qualunque natura. Il trasporto sarà eseguito prevedendo l'utilizzo di automezzi all'uopo autorizzati ed in conferimento finale dovrà avvenire in impianti di recupero autorizzati secondo le vigenti leggi in materia. Lo smaltimento avverrà presso idonea discarica per rifiuti non pericolosi di materiale classificato come rifiuto speciale non pericoloso. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.E.C. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.		
<b>N. 06</b>	Raccolta, trasporto e smaltimento presso discarica per rifiuti pericolosi di <b>materiale contenente amianto</b> . La raccolta dovrà essere eseguita attraverso l'impiego di mezzi meccanici idonei per la movimentazione anche di rilevati fuori terra di qualunque natura. Il trasporto sarà eseguito prevedendo l'utilizzo di automezzi all'uopo autorizzati. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.E.C. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.	<b>€ 1.500,00</b>	<b>ton</b>
<b>N.07</b>	<b>Selezione manuale</b> di materiale grossolano da cumuli di materiale di qualunque natura e specie anche contenente amianto.	<b>€ 30,00</b>	<b>mc</b>

Nei prezzi di elenco si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed obblighi relativi a forniture varie di materiali, di mezzi d'opera, di lavorazioni, preliminari ed esecutive, nonché dei magisteri, diretti e complementari, necessari per l'espletamento dei servizi a perfetta regola d'arte, nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti e delle leggi e dei regolamenti igienico - sanitari.

## DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art. 5 – Rapporti contrattuali

Il contratto è stipulato interamente a “misura”, fino a concorrenza dell'importo contrattuale, che sarà pertanto pari all'importo definito per ciascun lotto al precedente art. 3.

Il ribasso percentuale unitario offerto dall'Appaltatore in sede di gara, si applica a tutti i prezzi presenti nell'elenco prezzi contrattuali di cui al precedente art. 4, da applicare alle singole prestazioni eseguite.

Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Si procederà con successivi e distinti Ordini di Servizio fino all'esaurirsi delle risorse di cui all'art. 3.

### Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;



- b) la documentazione progettuale del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati sui cigli delle Strade Provinciali della Regione Puglia, composta dai seguenti elaborati:
1. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  3. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
  4. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
- c) l'elenco dei prezzi;
- d) le polizze di garanzia a norma di legge;
- e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto.

#### **Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente Capitolato speciale, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia del servizio pubblico di cui al presente capitolato.

In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente capitolato speciale.

L'appaltatore è tenuto all'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità di manodopera necessaria per l'esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria del servizio in appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, nominati dalla stazione appaltante. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla Direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.

#### **Art. 8 – Fallimento dell'Appaltatore**

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvo ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista art. 110 del vigente D.lgs. 50/2016.

In caso di recesso o risoluzione contrattuale dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.



## **Art. 9 – Domicilio dell'appaltatore**

L'Appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante, elegge il proprio domicilio nel luogo ove avviene la stipula del contratto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dell'esecuzione del contratto o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL.

## **TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'avvio dell'esecuzione del contratto potrà avvenire solo dopo che il contratto d'appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 11.

L'avvio dell'esecuzione del contratto potrà essere effettuato dopo la stipula formale del contratto. Lo stesso avverrà in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall'impresa affidataria, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante o dall'Ente provinciale, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per la sottoscrizione del processo verbale suddetto, il direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione, in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, si riserva di verificare la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta e di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici già autorizzate.



### **Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza**

La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potrà procedere all'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

In tal caso, il DEC, nel verbale di consegna in via d'urgenza, indica all'Appaltatore quali attività deve immediatamente iniziare. Il DEC, in questo caso, dovrà contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il DEC revoca le eventuali limitazioni impartite.

### **Art. 12 – Termini per l'esecuzione del servizio**

Il termine complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni indicate dalla Stazione Appaltante è non superiore a mesi 6 a partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente art. 10.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

Il tempo utile per ultimare i singoli interventi, è fissato, per ogni intervento ordinato dalla Stazione Appaltante, nel relativo Ordine di Servizio.

### **Art. 13 – Sospensione e ripresa esecuzione contratto**

Qualora per cause di forza maggiore o per avverse condizioni meteorologiche sia impedito, in via temporanea, l'avanzamento regolare del servizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto può ordinare la sospensione del servizio, redigendo apposito verbale.

La sospensione del contratto si protrarrà sino alla cessazione della causa che l'ha determinata.

Il verbale di ripresa del contratto, da redigere a cura del DEC, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il DEC dovrà indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all'art. 21.

### **Art. 14 – Proroghe dei termini contrattuali**

Qualora l'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare il servizio nei termini prefissati ed indicati nei singoli Ordini di Servizio, può richiedere al Direttore dell'esecuzione del contratto, con domanda motivata, una proroga del termine di ultimazione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, in caso reputi giustificata la domanda, concede la proroga, sempre che la domanda sia pervenuta prima della scadenza del termine anzidetto.



L'eventuale ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto alla scadenza finale di ultimazione delle stesse, non può mai essere attribuito dall'Appaltatore, né in parte né totalmente, ad altre ditte o imprese o fornitori, se lo stesso Appaltatore non abbia provveduto ad una tempestiva denuncia scritta alla Stazione appaltante.

Il verbale per la concessione di proroghe, redatto con adeguata motivazione a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto e controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al Responsabile del procedimento entro cinque giorni naturali successivi alla loro redazione e deve essere restituiti controfirmati dallo stesso entro cinque giorni.

#### **Art. 15 – Penali in caso di ritardo**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione del servizio, viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione del servizio.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Il DEC riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento della prestazione rispetto a quanto ordinato. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

La penale per il ritardo verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del primo Stato di Avanzamento utile.

#### **Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'esecuzione del servizio, o giustificazione per la mancata regolare e continuativa conduzione (secondo il relativo programma) o per la ritardata ultimazione dello stesso:

- a) il ritardo nell'installazione dei mezzi di cantiere e delle tecnologie necessarie al funzionamento dello stesso;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione degli interventi, salvo che siano ordinati dal Direttore dell'esecuzione del contratto o concordati con questi;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di analisi su campioni e di eventuali sondaggi per la caratterizzazione dei rifiuti al fine di definire l'idoneo recupero/smaltimento;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'avvio del servizio, della mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma, o della ultimazione dello stesso i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non





abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui al presente articolo non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione del contratto, di disapplicazione di penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto di cui al presente Capitolato.

### **Art. 17 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione del servizio o delle scadenze, esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del DEC o del Responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo di penale superiore all'importo massimo definito al precedente art. 15, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere il servizio in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 15 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto ai termini del relativo Ordine di Servizio e il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione del contratto per compiere il servizio con la messa in mora di cui sopra.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione del servizio eseguito, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

## **CONTABILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

### **Art. 18 – La contabilizzazione della prestazione a misura**

La misurazione e la valutazione della prestazione a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date nelle norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale così come eventualmente specificate ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all'elenco prezzi.

Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione della prestazione, le quantità nette rilevate in loco, senza che l'esecutore possa far valere criteri di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente rilevate.

Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio a misura, si intende sempre comprensivo di ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta, secondo quanto previsto ed indicato dal presente capitolato speciale d'Appalto e negli atti progettuali. In particolare, i prezzi unitari di cui al servizio a misura comprendono:



- a) Relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed utensili del mestiere e della loro manutenzione, nonché la quota per le assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, quali i dispositivi di protezione individuali come definito dal decreto legislativo n. 81/2008, le spese generali e l'utile d'impresa.
- b) Relativamente ai noli: ogni spesa per dare a piè d'opera macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali e l'utile d'impresa; nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendo compresi il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell'elenco prezzi, il carburante, gli oli, i grassi e quanto altro occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati.
- c) Relativamente ad eventuali materiali a piè d'opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile d'impresa e quanto altro per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo d'impiego.

**La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltatore derivanti dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto rispetto all'elenco prezzi unitari di cui all'art. 4 del presente elaborato. Tali prezzi costituiscono i prezzi contrattuali.**

#### **Art. 19 – Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento della prestazione**

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto del MIT del 7 marzo 2018, n. 49, il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Il DEC non potrà mai procedere alla contabilizzazione di prestazioni non autorizzate dalla Stazione Appaltante o non a eseguite regola d'arte.

Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a quanto impartito con i singoli Ordini di Servizio. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

### **DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Art. 20 – Anticipazione**

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un'anticipazione sul valore del contratto di appalto nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (dicansi venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.



La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Art. 21 – Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilità).**

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che le prestazioni eseguite, contabilizzate ai sensi dell'art. 18, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta più avanti descritta, un importo non inferiore a € 50.000,00 (dicansi Euro cinquantamila/00).

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige uno stato di avanzamento nel quale sono riassunti tutti i singoli servizi eseguiti dal principio dell'appalto sino alla data di emissione dello stesso.

Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l'entità indicata all'art. 3 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d'Avanzamento dei lavori.

Il DEC trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

L'esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e n. 10/10) al fine di assicurare la "tracciabilità" dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In particolare l'esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il CIG (Codice identificativo Gare).

La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.

Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione Appaltante, si procederà ad una unica contabilità ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti l'ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto alla prestazione effettivamente eseguita nell'ambito del Sal oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento contestuale (di importo complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarrà a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del raggruppamento ed esimerà la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, nel caso di inadempimento da parte dell'appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in quest'ultimo caso solo se la natura dell'appalto lo consenta).

## **Art. 22 – Conto Finale e Pagamento a saldo**

Dopo la conclusione della prestazione, debitamente accertata dal Direttore dell'esecuzione del contratto con la redazione del relativo certificato di ultimazione della prestazione, il DEC provvederà alla compilazione del conto finale e alla trasmissione dello stesso al RUP, unitamente ad una relazione, in cui saranno indicate le vicende alle quali l'esecuzione del servizio è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dovrà essere sottoscritto dall'esecutore entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 27, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Verifica di conformità provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di Verifica di conformità assuma carattere definitivo.



Al fine del rispetto dell'obbligo di assicurare la "tracciabilità" dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 troverà applicazione, anche per il Conto Finale, quanto previsto al precedente art. 21.

Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al pagamento in acconto degli stati di avanzamento.

### **Art. 23 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti del presente appalto, saranno efficaci e opponibili alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscrivere contestualmente al contratto d'appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

## **CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 24 – Cauzione provvisoria**

Ai fini della partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo del Lotto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, secondo le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016.

Detta garanzia deve avere le caratteristiche di cui ai commi 2,3,4,5,6 e 8 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 25 – Cauzione definitiva**

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento sull'importo del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).



In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

## **Art. 26 – Riduzione delle garanzie**

Relativamente alle garanzie provvisoria e definitiva, trovano applicazione le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. In particolare:

- in caso di Raggruppamenti o Consorzi, le riduzioni sono applicabili solo se tutte le imprese sono in possesso delle certificazioni riportate nella predetta norma;
- a corredo della garanzia provvisoria resa in misura ridotta, devono essere presentate in originale o in copia conforme ed in corso di validità le certificazioni abilitanti la riduzione applicata.

## **Art. 27 – Garanzia sul pagamento della rata di saldo**

Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 alla prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.



Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere di entità pari all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).

#### **Art. 28 – Obblighi assicurativi a carico dell'impresa**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa R.C. che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi con esclusivo riferimento all'appalto in questione. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia Per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quanto riportato nel presente articolo.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio di esecuzione del contratto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di verifica di conformità per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora verificate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai periodi successivi. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n° 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila).

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui sopra, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al precedente periodo, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.



Le garanzie di cui sopra (C.A.R. e R.C.T.) prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 29 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio della prestazione eseguita in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il DEC gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei servizi oggetto di appalto.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal DEC in fase esecutiva.

Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'esecuzione del servizio oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

La modifica/variante, deve comprendere l'adeguamento dei piani operativi di sicurezza dell'Appaltatore con i conseguenti adempimenti.

### **Art. 30 – Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi**

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari contrattuali come determinati ai sensi dell'articolo 4 del presente Capitolato speciale.

Qualora non sia possibile desumere i prezzi per la valutazione del servizio in variante da quelli contrattuali, si procede in ogni caso nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.





I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione del contratto e l'Appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità del servizio.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 31 – Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene**

L'esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Più in generale le prestazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L'esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorità competenti.

In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le prestazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

L'esecutore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Il piano di sicurezza di cui all'articolo seguente deve essere redatto in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

### **Art. 32 – Piano Operativo di Sicurezza (POS)**

L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio della prestazione, deve predisporre e consegnare al Direttore dell'Esecuzione del contratto, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione della prestazione. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei



rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle prestazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della prestazione.

Si rimanda all'elaborato "PROGETTO DEL SERVIZIO – INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA".

## **AVVALIMENTO E SUBAPPALTO**

### **Art. 33 – Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, nei modi e termini di cui al citato articolo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **Art. 34 – Subappalto**

Tutte le prestazioni in appalto sono subappaltabili, fermo restando il divieto di cessione del contratto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Si applica la disciplina di cui all'art. 105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, è fatto divieto di subappaltare il servizio per una quota superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, o non superiore ad altra misura minore eventualmente prevista da specifiche norme legislative o regolamentari.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia



superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

### **Art. 35 – Procedimento di autorizzazione al subappalto**

Qualora l'esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune prestazioni, autorizzazione al subappalto, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all'autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi del comma 18 ultima parte art. 105 D.Lgs. n. 50/2016).

### **Art. 36 – Responsabilità dell'appaltatore nel subappalto**

L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed inoltre è tenuto a verificare l'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente periodo da parte dell'Appaltatore e Subappaltatore.



### **Art. 37 – Sub-contratti e relative comunicazioni**

Qualsiasi altro sub-contratto per l'esecuzione di prestazioni correlate all'appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi del precedente art. 34 (e dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono soggette ad "informazione".

Per ciascun sub-contratto di cui sopra è fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

La comunicazione di cui al periodo precedente deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.

Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell'affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell'area di cantiere.

## **CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 38 – Accordo bonario**

Ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016, qualora insorgano controversie nella fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del medesimo Decreto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il R.U.P, prima dell'approvazione della verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, attiva l'accordo bonario di cui al citato articolo per la risoluzione delle riserve iscritte.

### **Art. 39 – Definizione delle controversie**

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 38 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il presente articolo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di BARI ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **Art. 40 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della prestazione, e in particolare:

- a) nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro adeguato all'espletamento delle prestazioni e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la prestazione;



- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante sospende i pagamenti delle prestazioni sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti, a seguito di riscontro del DURC, senza che l'impresa possa opporre eccezioni; nella predetta fattispecie, l'impresa non ha titolo a richiedere risarcimento di danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

A garanzia, inoltre, degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0.50% e se l'esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell'esecutore.

In ogni momento il Direttore dell'esecuzione del contratto e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al precedente periodo comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa come per legge. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

#### **Art. 41 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio della prestazione**

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni con la contestuale indicazione della data alla



quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non sarebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- e) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- i) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- k) non rispondenza del servizio erogato alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- l) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'articolo 32 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- m) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle prestazioni, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

#### **Art. 42 – Recesso**

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE GIACENTI SUI CIGLI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA REGIONE PUGLIA – Capitolato speciale



valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi parzialmente eseguiti.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo periodo sono soltanto quelli già accettati dal DEC prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

## **DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ**

### **Art. 43 – Termini delle attività di verifica di conformità**

Al termine delle attività così come derivanti dai singoli Ordini di Servizio, il Direttore per l'esecuzione del Contratto procede all'attestazione della regolare esecuzione delle rispettive prestazioni rese. Durante l'esecuzione delle prestazioni, la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica della piena rispondenza del servizio in corso erogazione con quanto specificato nel Capitolato speciale, nelle Specifiche Tecniche o nel contratto.

### **Art. 44 – Ultimazione delle prestazioni**

L'appaltatore predisporre apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni per ogni sito indicato dalla Stazione appaltante, in coerenza con il presente capitolato, al fine di consentire le attività di cui al precedente art. 43.

## **NORME FINALI**

### **Art. 45 – Oneri e obblighi dell'appaltatore**

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente sull'appalto delle opere pubbliche e sulla sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto alla fedele esecuzione delle prestazioni e degli ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto nel contratto, in modo che il servizio eseguito risulti conforme allo scopo dell'appalto ed eseguito a perfetta regola d'arte.

Sono a carico dell'Appaltatore i movimenti di materiali e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato. Questo deve essere realizzato, in relazione all'entità del servizio, con tutti i più moderni e perfezionati impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le prestazioni prestabilite. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le eventuali recinzioni di cantiere, o dei mezzi di manovra, secondo quanto richiesto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché la predisposizione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.

L'Appaltatore assume in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, ogni responsabilità di risarcimento e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termine di contratto.



Nel caso di prestazioni non più verificabili dopo la loro esecuzione, o comunque a richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a produrre allo stesso Direttore adeguata documentazione fotografica geo-referenziata.

L'Appaltatore è tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombramento dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

È a carico dell'Appaltatore la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare, nel compimento di tutte le prestazioni, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso, dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione delle prestazioni, è a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a rimuovere, a prestazioni ultimate, tutte le opere costruite provvisoriamente, sgomberando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti etc.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia a tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato speciale, il Direttore dell'esecuzione del contratto notificherà per iscritto all'Appaltatore un termine perentorio entro cui provvedere. Restando tale termine disatteso, la Stazione appaltante ha facoltà di provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore. Verrà, inoltre, applicata la penale di cui all'articolo 15 del presente Capitolato speciale.

Infine, è obbligo dell'Appaltatore l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle categorie e classi di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di utilizzare esclusivamente mezzi autorizzati ai sensi del D.M. 120/2014 e ss.mm.ii. per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per conto terzi nelle categorie di cui al punto precedente.

#### **Art. 46 – Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di eventuali abilitazioni/autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione della prestazione;
- d) le spese, le imposte nessuna esclusa, i diritti di segreteria e le tasse conseguenti alla gara e alla stipulazione, sottoscrizione, bolli e registrazione del contratto, nonché derivanti da variazioni in corso di esecuzione.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.





Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai precedenti periodi, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

## **NORME GENERALI NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI**

### **Art. 47 – Prescrizioni relative ai servizi in genere**

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le norme di buona tecnica e sarà uniformato alle prescrizioni stabilite, per ciascuna categoria, dagli articoli del Capitolato ed ai relativi prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Impresa può organizzare il servizio nel modo che riterrà tecnicamente più opportuno, salvo il rispetto delle prescrizioni capitolari, compatibilmente con la durata del singolo servizio e con quanto stabilito dal cronoprogramma per l'esecuzione dello stesso, redatto a cura dell'impresa appaltatrice, controllato ed approvato preventivamente all'avvio di ogni singolo servizio dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

### **Art. 48 – Personale dell'Appaltatore**

Il personale destinato all'esecuzione del servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dello stesso in conformità con i termini di consegna stabiliti e concordati con il Direttore per l'esecuzione del contratto e sottoscritti negli Ordini di Servizio. Il suddetto personale dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni, costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli eventuali impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, la tutela, la prevenzione e la protezione della salute dei lavoratori impegnati sul cantiere.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore nel luogo di esecuzione del servizio;
- le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione.
- le disposizioni particolari che il Direttore per l'esecuzione del contratto dovesse emettere.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati sulle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.



#### **Art. 49 – Osservanza delle leggi, dei regolamenti e della normativa tecnica**

Oltre all'osservanza del Capitolato Generale, l'Impresa è tenuta alla piena osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari, emanati e vigenti alla data di esecuzione del servizio;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari, emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche nazionali ed europee espressamente adottate);
- f) dell'Elenco prezzi unitari offerti, allegato al contratto;
- g) di tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

#### **Art. 50 – Noleggi**

Gli oneri di noleggio in genere dei macchinari utili per l'esecuzione del servizio in appalto, si intendono compresi nei prezzi unitari.

#### **Art. 51 – Danni di forza maggiore**

Qualora si verificano danni di forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell'esecuzione del contratto, pena decadenza, entro cinque giorni dal loro verificarsi.

L'indennizzo per i danni è limitato al ripristino delle opere danneggiate valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, oltre quegli oneri, valutati con prezzi di mercato al momento del verificarsi dell'evento dannoso, indispensabili per il predetto ripristino.

Le misurazioni delle opere avverranno con le modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto, art. 18. Non sarà corrisposto alcun indennizzo se i danni sono provocati da concorso dell'Appaltatore o dal suo personale dipendente o di cui è tenuto a rispondere.



## PARTE SECONDA

### DISPOSIZIONI TECNICHE

#### Art. 52 – Descrizione delle attività

Le attività che formano l'oggetto dell'appalto possono sintetizzarsi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto:

- individuazione delle aree di intervento, dei cumuli di rifiuti e prima caratterizzazione a vista degli stessi;
- espletamento delle attività necessarie alla concertazione dell'intervento con gli Enti e le Autorità interessate, Regione, Provincia/Città Metropolitana, Comune, ASL, ARPA, Ente Parco (se si interviene in tali ambiti), Vigili del Fuoco, ecc.;
- allestimento delle aree di cantiere temporanee, approvvigionamento dei mezzi d'opera e delle attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi, comprensivi di tutti i presidi di protezione ambientali necessari;
- asportazione della vegetazione infestante, laddove presente, finalizzata a consentire l'individuazione dei cumuli di rifiuto non immediatamente visibili;
- caratterizzazione dei rifiuti, ai fini dell'attribuzione del corretto codice CER, di valutare l'eventualità del recupero ai sensi del DM 186/06, di definire la categoria di discarica in cui risultino ammissibili ai sensi del D.Lgs. 36/03 e dei relativi criteri di accettabilità del DM 27/09/2010 e s.m.i.;
- rimozione, movimentazione e sollevamento dei rifiuti; le operazioni di sollevamento e/o trasporto saranno combinate mediante l'utilizzo di mezzi di tipologia e dimensioni adeguati allo stato dei luoghi; tali attività implicheranno necessariamente una serie di operazioni che possono essere eseguite solo manualmente ed in sicurezza per il personale selezionato da impiegare inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi vigenti;
- carico su autocarro del rifiuto e successivo trasporto in impianto di trattamento autorizzato, tra quelli indicati in sede di gara, che sarà eseguito da azienda autorizzata e iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e che svolgerà la sua attività in conformità all'art. 193 del D.lgs 152/06;
- scarico dei materiali dall'automezzo all'impianto di smaltimento autorizzato, con l'impiego di adeguati mezzi di sollevamento;
- all'impianto di trattamento autorizzato avverrà la necessaria vagliatura, la campionatura finalizzata alla codifica del rifiuto, fino allo smaltimento e/o recupero finale;
- rilascio della copia del formulario di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- consegna di una copia del formulario al DEC;
- pulizia completa dell'area di intervento, raccolta dei rifiuti e di tutto il materiale estraneo, adottando il medesimo processo di smaltimento di cui ai punti precedenti;
- carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti di cantiere (tute di lavoro, DPI, rifiuti assimilabili agli urbani, ecc);
- predisposizione di apposita relazione tecnica sull'andamento della prestazione, con particolare riferimento ai quantitativi ed alle modalità di rimozione dei rifiuti recuperati/smaltiti, da restituire alla Committenza completo di allegato fotografico (fotografie geo-referenziate) dell'intera area, prima e dopo l'intervento di rimozione, e di documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in ossequio alla normativa vigente;
- quant'altro possa rivelarsi necessario a dare compiuta l'opera oggetto del presente appalto avendo l'Impresa come unico corrispettivo il prezzo d'appalto quale determinato dall'offerta avanzata dalla stessa in sede di gara;



- il DEC dovrà ricevere copia del registro di carico e scarico degli impianti di trattamento, dal quale dovranno risultare i rifiuti conferiti per tale servizio, al fine di poter controllare la corrispondenza tra i rifiuti conferiti all'impianto e le copie dei formulari.

Le attività sopra indicate, necessarie allo svolgimento dell'opera, hanno carattere esemplificativo e non esaustivo, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta riuscita dell'intervento, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 27/09/2010 e s.m.i., che si intendono completamente compensate nel prezzo offerto.

Potrà essere consentito, solo previa autorizzazione dei competenti organi della Stazione Appaltante, il ricorso ad impianti di trattamento intermedio e/o di messa in riserva al di fuori dell'unità locale rappresentata dal solo cantiere oggetto del presente servizio. In questo caso le attività saranno contabilizzate solo ad avvenuto smaltimento finale.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio e terrà indenne l'AGER e gli Enti territorialmente competenti da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'attività di rimozione dei rifiuti sarà realizzata per fasi di scavo-rimozione-prelievo successive e si protrarrà fino al raggiungimento delle somme disponibili.

Le attività oggetto dell'affidamento devono essere svolte con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia, decoro e salvaguardia dell'ambiente.

Tutti i costi, inclusa l'ecotassa applicata al costo di smaltimento dei rifiuti, relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate e di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle attività conferite, sono a carico della Ditta aggiudicataria dell'appalto e rientrano nel corrispettivo di aggiudicazione.

Inoltre l'Appaltatore deve garantire:

- a) che l'allontanamento dei rifiuti dai siti in causa avvenga in condizioni di sicurezza e tutela della pubblica salute;
- b) che venga adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti polverulenti al fine di evitare la dispersione delle polveri in atmosfera;
- c) che venga adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti putrefatti (rifiuti organici in via di decomposizione) quale la successiva disinfezione e disinfestazione dell'area di sedime e di quelle circostanti;
- d) che siano presi accorgimenti tecnici in caso di uso di apparecchiature rumorose al fine di ridurre eventuali inquinamenti acustici del vicinato;
- e) che per i rifiuti contenenti amianto siano adottate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia (legge 27 marzo 1992, n. 257 e s.m.i., D.M. 29 luglio 2004, n. 248 e, capo III d.lgs. 81/2008);
- f) che, per la rimozione dei rifiuti contenenti amianto, venga presentato un piano di rimozione che dovrà essere approvato dall'ASL territorialmente competente;
- g) che le attività di recupero dei rifiuti siano privilegiate rispetto all'attività di smaltimento;
- h) l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- i) la fornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento e al trasporto dei rifiuti rimossi;
- j) la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- k) l'impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell'abilitazione ADR;



- l) la regolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti;
- m) la restituzione della copia del formulario di identificazione vidimato dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati;
- n) l'impiego di attrezzature e l'organizzazione delle attività secondo la normativa vigente e, nel caso, rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell'incarico.

L'Appaltatore, per l'attuazione dell'intervento, dovrà tener conto anche delle prescrizioni formulate dagli Enti Parco qualora operi in tali ambiti.

L'intervento sarà remunerato complessivamente a tonnellata di prodotto trattato/smaltito tutto incluso a perfetta regola d'arte, indipendentemente dai volumi in campo e dalle attività da svolgere, che dovranno assicurare la pulizia delle aree di intervento da qualsiasi materiale.

#### **Art. 53 – Materiali ed attrezzature utilizzate**

L'appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.

Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno avere i requisiti e autorizzazioni previsti per legge e determinati dalle autorità competenti.

Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato.

#### **Art. 54 – Prelievo dei materiali di discarica e pulizia dei siti**

La pulizia del sito deve essere condotta in tutti i punti dell'area oggetto di intervento in cui vi sia la presenza di rifiuti di qualsiasi tipologia. Il prelievo dei rifiuti sarà condotto con mezzi meccanici appropriati e/o a mano a seconda del luogo in cui si trovano, in relazione alla loro composizione ed alla quantità presente.

I rifiuti dovranno essere separati a seconda della tipologia e caricati sui mezzi per il trasporto ai luoghi di smaltimento e/o recupero, unitamente alla documentazione di accompagnamento e smaltimento. Il confezionamento dovrà essere eseguito in idonei contenitori debitamente etichettati. Il trasporto dovrà avvenire con mezzi all'uopo autorizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di cose per conto terzi per le categorie e le classi di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

#### **Art. 55 – Modalità di prelievo dei materiali pericolosi**

Il prelievo dei rifiuti pericolosi deve essere condotto da parte di operatori attrezzati con idonei dispositivi di sicurezza e protezione.

Dovrà essere eseguito il prelievo di campioni rappresentativi ai fini della loro esatta classificazione, e di conseguenza dovranno essere attivate tutte le necessarie misure di sicurezza. In ogni caso, dovrà eseguirsi una mappatura della zona con interdizione al personale non dotato di idonei dispositivi di protezione attraverso il transennamento della zona.

#### **Art. 56 – Prelievo di campioni dei rifiuti**



Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve avvenire secondo quanto descritto dalla Normativa UNI 10802: *“Rifiuti – rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi. Campionamento manuale ed analisi degli eluati”*.

Il prelievo dei campioni dei rifiuti ai fini della caratterizzazione degli stessi, qualora il campione primario dovesse essere presente in un volume tale da dover subire una riduzione volumetrica, dovrà essere effettuato mediante la tecnica della quartatura, procedendo a secco, senza ricorrere all’ausilio di fluido. I campioni dei rifiuti saranno prelevati secondo le indicazioni del DEC.

La formazione dei campioni da sottoporre ad analisi deve avvenire al momento del prelievo del materiale, in modo da impedire la perdita di sostanze volatili; particolare cura sarà riposta ad evitare qualsiasi tipo di contaminazione del campione con materiali estranei.

Per la raccolta di campioni, ad ogni operazione di campionamento, si richiede inoltre di fare uso di opportuna paletta di acciaio inox e di contenitori di provata resistenza e di adeguata capacità per l’omogeneizzazione del campione.

Sui campioni di rifiuto prelevati nel corso della prestazione saranno eseguite apposite analisi di laboratorio, che avranno lo scopo di caratterizzare e codificare il rifiuto ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06) ai fini dell’attribuzione del corretto codice CER, di valutare l’eventualità del recupero ai sensi del DM 186/06, di definire la categoria di discarica in cui risultino ammissibili ai sensi del D.Lgs. 36/03 e dei relativi criteri di accettabilità del DM 27/09/2010 e s.m.i.;

#### **Art. 57 – Modalità di recupero/smaltimento dei rifiuti**

I rifiuti saranno trasportati ai relativi impianti per il recupero e/o smaltimento, regolarmente autorizzati, previa classificazione degli stessi come indicato al precedente art. 56. I rifiuti saranno smaltiti in idonei impianti di smaltimento. Gli impianti devono essere autorizzati ai sensi del Dlgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **Art. 58 – Rimozione di rifiuti in cumuli**

I rifiuti stoccati in cumuli, dopo essere stati opportunamente caratterizzati e mappati, saranno rimossi e caricati su idonei automezzi.

La movimentazione dei rifiuti all’interno del sito avverrà con i seguenti mezzi: pala gommata, escavatore cingolato, caricatore, bobcat.

I rifiuti saranno prima messi in sicurezza se necessario, e poi caricati su automezzi autorizzati al trasporto, mediamente con portata di 30 m<sup>3</sup> e dotati di cassone ribaltabile, che conferiranno gli stessi presso gli impianti di recupero/smaltimento autorizzati, che dovranno essere indicati dalla ditta appaltatrice in sede di aggiudicazione dell’appalto.

Al termine delle operazioni di rimozione sarà redatta apposita relazione tecnica sull’andamento della prestazione, con particolare riferimento ai quantitativi ed alle modalità di rimozione dei rifiuti recuperati/smaltiti, da restituire alla Committenza completo di allegato fotografico (fotografie geo-referenziate) dell’intera area, prima e dopo l’intervento di rimozione, e di documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in ossequio alla normativa vigente.



### **Art. 59 – Rimozione di rifiuti in contenitori**

I rifiuti posti entro fusti, contenitori in metallo e plastica e big-bags, in funzione della caratterizzazione descritta in precedenza, saranno movimentati mediante idonee attrezzature e macchinari, e caricati su idoneo mezzo per il conferimento presso impianto autorizzato allo smaltimento.

Al termine delle operazioni di rimozione sarà redatta apposita relazione tecnica sull'andamento della prestazione, con particolare riferimento ai quantitativi ed alle modalità di rimozione dei rifiuti smaltiti, da restituire alla Committenza completo di allegato fotografico (fotografie geo-referenziate) dell'intera area, prima e dopo l'intervento di rimozione, e di documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in ossequio alla normativa vigente.

### **Art. 60 – Rimozione di rifiuti contenenti amianto**

Il rifiuto in cui sarà eventualmente riscontrata la presenza di amianto dovrà essere preventivamente isolato con fogli di plastica impermeabili e sigillato con nastro adesivo o film termoretraibile, in modo quanto più possibile ermetico, e bloccato con successiva reggiatura in pacchi per il successivo trasporto e smaltimento in discarica. Eventuali frammenti acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti, di pezzatura comunque non inferiore ai 10 decimetri cubi, dovranno essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile, immediatamente sigillati, del tipo "big-bag". I pacchi saranno etichettati per indicare il contenuto di amianto.

Nel caso di amianto friabile, i rifiuti a base di amianto verranno inseriti in un secondo contenitore etichettato, che non dovrà essere riempito per più di due terzi.

Tutti i frammenti e residui di materiale a base di amianto presenti nell'area di lavoro, sul pavimento, sul terreno o sotto il materiale rimosso, dovranno essere asportati e la polvere aspirata con aspiratore a filtro assoluto.

Tutte le eventuali fasi di manipolazione, movimentazione e deposito/stoccaggio dovranno essere fatte in modo da minimizzare il rilascio di fibre nell'ambiente.

Il materiale rimosso e imballato dovrà essere consegnato al trasportatore autorizzato per il conferimento in idonea discarica.

La ditta che effettuerà la rimozione dovrà inviare a proprie cura e spese al Servizio SPESAL della AUSL territorialmente competente la documentazione relativa alle attività in essere.

Dovrà essere predisposto idoneo piano di lavoro per la rimozione dei rifiuti contenenti amianto che dovrà essere dotato delle approvazioni necessarie.